

Determinazione 4 marzo 2020, n. 3/2020

Modalità di stratificazione *standard* del valore di rimborso ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della RTDG

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI
E AMBIENTE**

Il giorno 4 marzo 2020

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2014, di approvazione del documento “*Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee Guida 7 aprile 2014);
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 532/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 532/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016//R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019*”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025*”, in vigore dall’1 gennaio

2020, approvata con la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS (di seguito: RTDG);

- il documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 5 febbraio 2016, n. 4/2016 (di seguito: determinazione 4/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 8 giugno 2018, n. 6/2018 (di seguito: determinazione 6/2018).

Considerato che:

- l'articolo 23 della RTDG prevede che, ai fini della regolazione tariffaria, il valore iniziale delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio mediante gara d'ambito, sia calcolato sulla base del:
 - valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11, riconosciuto al gestore uscente, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, secondo quanto precisato all'articolo 26 della medesima RTDG;
 - valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori, negli altri casi;
- l'articolo 27, comma 1, della RTDG prevede che il valore di rimborso relativo ai cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio sia stratificato per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio;
- l'articolo 27, comma 2, della RTDG dispone che la stratificazione per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sia effettuata sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, se disponibili in modo completo e a condizione che la stratificazione sia pubblicata nel bando di gara;
- l'articolo 27, comma 3, della RTDG stabilisce che, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, si applica la stratificazione *standard* definita con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- sulla base di quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della RTDG, le disposizioni sulla stratificazione *standard* si applicano anche ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, di cui all'articolo 24 della medesima RTDG.

Considerato che:

- con la determinazione 4/2016 l'Autorità, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 25, comma 3, della RTDG 2014-2019, ha definito una stratificazione *standard* del valore di rimborso (*VIR*) per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio, per i casi in cui non siano disponibili informazioni puntuali sulla stratificazione dei cespiti per tipologia e per anno di entrata in esercizio, desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione

non sia stata pubblicata nel bando di gara, ancorché fossero disponibili informazioni puntuali;

- con la determinazione 6/2018 si è proceduto all'aggiornamento della stratificazione *standard* del valore di rimborso ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG 2014-2019, per gli anni 2016 e 2017.

Considerato che:

- nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, l'Autorità ha ipotizzato di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture per lo sviluppo di una procedura di determinazione della stratificazione *standard* basata sugli stati di consistenza disponibili in occasione delle gare d'ambito;
- nell'Appendice 1 del medesimo documento per la consultazione 410/2019/R/GAS è riportata un'ipotesi di metodo per la determinazione della stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo (*VRN*) nel caso in cui non sia disponibile, o qualora disponibile non sia stata resa pubblica in occasione della gara, la medesima stratificazione del *VRN*;
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno complessivamente condiviso l'impianto della proposta formulata ed hanno riconosciuto la bontà metodologica del criterio posto in consultazione; un soggetto e un'associazione di categoria, pur riconoscendo la validità del metodo proposto, hanno ipotizzato di applicare tale criterio solo per la porzione proprietaria che effettivamente non dispone delle informazioni di cui al precedente punto;
- il metodo per la determinazione della stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo (*VRN*) si fonda su logiche a costi *standard* e consente la determinazione dei valori di ricostruzione dei cespiti come il prodotto tra la quantità fisiche delle singole categorie di cespiti desumibili dallo stato di consistenza (cfr. Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 532/2012/R/GAS) e il relativo costo *standard* identificato sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
- con l'articolo 8 della deliberazione 570/2019/R/GAS l'Autorità dà mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di adottare una determina per la revisione delle modalità di stratificazione *standard* del valore di rimborso individuata nell'articolo 25 della RTDG 2014-2019, mediante lo sviluppo di una procedura basata sugli stati di consistenza che devono essere obbligatoriamente forniti in occasione delle gare d'ambito.

Ritenuto opportuno:

- ai fini delle disposizioni dell'articolo 27, commi 3 e 4, della RTDG, definire le modalità operative per la determinazione della stratificazione *standard* del valore di ricostruzione a nuovo e del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio, garantendo neutralità applicativa per la porzione di proprietà per la quale non siano disponibili informazioni puntuali dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara;

- prevedere che gli effetti della determina 4/2016 e della determina 6/2018 cessino a partire dall'entrata in vigore della presente determinazione

DETERMINA

1. di pubblicare le modalità operative per la determinazione della stratificazione *standard* ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della RTDG, riportate nell'Allegato A alla presente determinazione, e corredate dalle tabelle di cui all'Allegato B alla presente determinazione, di cui formano parte integrante;
2. di prevedere che gli effetti della determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 5 febbraio 2016, n. 4/2016 e della determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 8 giugno 2018, n. 6/2018, cessino a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
4. di trasmettere la presente determinazione al Ministero dello sviluppo economico e all'ANCI.

Milano, 4 marzo 2020

Il Direttore
Andrea Oglietti